

## Lavoro accessorio: valutazioni Cisl e materiali informativi e di approfondimento<sup>1</sup>

### INDICE

- 1) Valutazioni sul lavoro accessorio (Dip. Mercato del Lavoro Cisl)
- 2) La Campagna di Comunicazione del Ministero del Lavoro
- 3) Scheda sul lavoro accessorio e riferimenti normativi (a cura dell'INPS)
- 4) Alcuni articoli ed approfondimenti (anche in quadro comparato)

#### 1) Valutazioni della Cisl sul Lavoro Accessorio (a cura del Dip. Mercato del Lavoro della Cisl)

Il lavoro accessorio, introdotto con il Decreto Legislativo 276/2003, e il conseguente utilizzo dei c.d. *voucher* è stato, in tempi recenti, significativamente incentivato dal Ministero del Lavoro con il dichiarato obiettivo di contrastare segmenti di lavoro sommerso, altrimenti difficilmente recuperabili. Va detto inoltre che una sperimentazione del lavoro accessorio in agricoltura è stata realizzata anche dal Governo Prodi per la vendemmia 2007, in particolare in Piemonte.

L'ultimo provvedimento legislativo adottato dall'attuale Governo è l'art. 7-ter, comma 12, lettera b della Legge 33/2009. Tale provvedimento, nel modificare l'art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, da una parte amplia l'ambito soggettivo di applicabilità del lavoro accessorio, che potrà essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, dall'altra consente di cumulare le prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro per anno solare. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'Inps. Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va calcolato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio percepite nel corso dell'anno solare da diversi datori di lavoro. Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro per anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Inps.

Non siamo pregiudizialmente contrari a questa norma, ma invitiamo il Ministero del Lavoro a procedere con molta cautela nell'estensione dello strumento.

**Da un punto di vista generale** nell'approccio al lavoro accessorio per la Cisl la via maestra consiste nel consentirne l'utilizzazione a famiglie ed enti senza fini di lucro, così come previsto dalla legge 30/2003, art. 4, lett. d), che dettava al Governo i seguenti criteri e principi direttivi per la regolamentazione del lavoro accessorio: *"d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio*

---

<sup>1</sup> A cura di Francesco Lauria – Dipartimento Mercato del Lavoro

di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione”.

Con precise limitazioni riteniamo possibile, prendendo ad esempio gli accordi stipulati per il lavoro agricolo occasionale, come la vendemmia, l'estensione anche a studenti e pensionati.

In questo settore citiamo **l'accordo/avviso comune stipulato da FAI, FLAI e UILA in materia di lavoro e previdenza in agricoltura** con le controparti datoriali in data 23 giugno 2009 nel quale, rispetto al lavoro accessorio, le Parti convengono di porre alcune limitazioni al lavoro accessorio in agricoltura svolto dalle casalinghe, in particolare escludendo la possibilità di prestare lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura per lavoratrici che hanno svolto attività subordinata nello stesso settore nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Allargamenti ad altri datori di lavoro, infatti, non solo si prestano alla contestazione tecnica di essere totalmente “fuori delega”, ma soprattutto rischiano di creare un nuovo rapporto di lavoro atipico che, anziché bonificare il sommerso, verrà utilizzato in alternativa al lavoro regolare. Ciò vale in particolare, ma non solo, per il lavoro agricolo, si pensi alle recenti estensioni dello strumento nei settori del turismo e dei servizi. Viceversa, mantenere la facoltà di utilizzo alle sole famiglie ed enti senza fini di lucro consente di essere meno rigorosi sulla occasionalità e sui limiti di reddito, creando uno strumento che, oltre ad agire sul sommerso in un'area dove esso è molto diffuso ed in continua crescita, risponderà ad una domanda insoddisfatta delle famiglie.

Un punto che riteniamo fondamentale è anche il **tipo di retribuzione**. E' stato chiarito infatti che non necessariamente il valore di 10 euro dei *voucher* sia collegato alla prestazione oraria. Tutto ciò è condivisibile solo interpretando questa “flessibilità” nel senso che, comunque, il compenso di 10 euro/ora (compresi i contributi assicurativi e previdenziali) sia un compenso minimo, ovviamente rimodulabile al rialzo con ulteriori buoni e frazioni di buoni.

Per quel che riguarda inoltre il c.d. **“lavoro di cura occasionale e domestico”** (quindi soprattutto le c.d. “colf” che hanno numerosi datori di lavoro) riteniamo potenzialmente incentivabile l'utilizzo del lavoro accessorio. Forme più strutturate di utilizzo dello strumento sono infatti studiabili se collegate alla possibilità di rendere fiscalmente detraibili i voucher utilizzati dalle famiglie, in particolare per il c.d. “lavoro di cura”, nonché di inserire il lavoro accessorio (con o senza *voucher*, o almeno alcune forme più strutturate di esso) tra i rapporti di lavoro che consentono ai lavoratori/trici immigrati di ottenere il permesso di soggiorno e la permanenza nel paese in condizioni di regolarità.

## **2) La Campagna di Comunicazione del Ministero del Lavoro**

Vi rendiamo noto che è partita domenica 28 giugno 2009 una campagna sui "Buoni Lavoro" realizzata dall'Inps insieme al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Pur con le perplessità e le valutazioni che abbiamo ricordato nel paragrafo precedente riteniamo utile riportare i materiali informativi anche al fine di chiarire e delimitare gli ambiti di utilizzo del lavoro accessorio stesso.

### **Di seguito la presentazione della campagna ad opera del Ministero del Lavoro.**

La campagna ha l'obiettivo di informare i cittadini sulle nuove misure in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio. Recentemente, infatti, la possibilità di pagare le prestazioni occasionali di tipo accessorio con i buoni lavoro è stata estesa a nuovi soggetti ed attività.

La scelta di introdurre il sistema dei buoni lavoro nasce dalla volontà di ampliare le forme di lavoro regolare, favorendo le opportunità di impiego e di integrazione del reddito per i soggetti “deboli” al di fuori delle zone d'ombra del lavoro nero. È uno strumento agile e innovativo che produce indubbi vantaggi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Il voucher incorpora infatti la prestazione di

lavoro, la copertura Inail per eventuali incidenti sul lavoro e il versamento dei contributi previdenziali all'Inps. Il committente può quindi beneficiare di prestazioni nella completa legalità, senza dover stipulare alcun tipo di contratto; per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, insieme all'Inps, che in base alla legge assume il ruolo di concessionario del servizio, intendono informare sulle nuove opportunità e promuovere lo strumento dei "voucher" raccontandone la semplicità d'uso e i vantaggi che ne derivano.

La campagna sarà veicolata su TV, cinema, radio, stampa e Internet. Il Contact center dell'Inps (803 164) e i siti web istituzionali del Ministero e dell'Inps forniranno tutte le informazioni sugli aspetti normativi e procedurali e i servizi on line.

### **Applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio**

Il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 ha disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell'INPS il ruolo di concessionario del servizio.

L'applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, svolte da studenti e pensionati, è stata estesa dalla circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole - anche non stagionali - svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a 7000 euro.

Dal 1° dicembre 2008, la Circolare n. 104 ha esteso l'ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi.

La Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 ha fornito indicazioni per l'applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico.

La Circolare n. 76 del 26 maggio 2009 ha chiarito le modalità applicative per l'impresa familiare operante nell'ambito del commercio, del turismo e dei servizi.

### **3) Che cos'è il lavoro occasionale di tipo accessorio (Fonte: Inps)**

È una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge n. 30 del 2002.

La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

**Attenzione.** Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

### **Vantaggi**

*Per il committente* Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. *Per il prestatore* Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è

esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

### Il 'committente'

I committenti - cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori.

In caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà, il beneficiario può essere anche un committente pubblico (comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla L. n. 33/09).

### Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

#### **pensionati**

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

**studenti nei periodi di vacanza** sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): **a)** per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; **b)** per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; **c)** per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009). Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

**le altre categorie di prestatori**, comprese le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia), e - per l'anno 2009 - i cassintegrati e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.

**I prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Le prestazioni occasionali accessorie **non consentono** né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell'ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico.

Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari (**Circ. Inps n. 44/2009**).

## Attività lavorative

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici);
- in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- di attività agricole rese a favore di: - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e); - imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati;
- qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009.

## Limiti economici per il prestatore

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a **5.000 euro, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente.**

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (es. cassintegrati, lavoratori in mobilità), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di **3.000 euro per anno solare.**

## Limiti economici per il committente

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di **10.000 euro, per anno fiscale.**

Si elencano i principali riferimenti normativi in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, partendo dalla Legge delega n. 30/2003 che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 4 c. 1 lettera d), poi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73).

L'ultimo riferimento normativo, in ordine cronologico, è la Legge n. 33/2009, che ha apportato significative modifiche all'art. 70 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti e prestatori.

Si riportano, inoltre, le circolari e i messaggi emanati dall'INPS.

## Norme di riferimento

Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12  
Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 modificati dalla Legge n. 133/08  
Legge n. 96 del 20 febbraio 2006  
Legge n. 80 del 14 maggio 2005  
D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73  
Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, art. 4

## Circolari e Messaggi

Circolare n. 76 del 26 maggio 2009  
Circolare n. 44 del 24 marzo 2009  
Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008  
Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008  
Messaggio Inps n. 020439 del 17 settembre 2008  
Messaggio Inps n. 17846 del 6 agosto 2008  
Circolare n. 81 del 31 luglio 2008

**Il sistema dei 'buoni' (voucher)** Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è **pari a 10 euro**. E', inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di **50 euro** equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi **pari a 7,50 euro**. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

**Attenzione:** Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per **imprese familiari** di cui all'art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio.

Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso **pari a 5,80 euro**, mentre il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 29 euro.

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS. I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

## Acquisto buoni lavoro

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:

- la procedura cartacea
- la procedura telematica

La procedura telematica è accessibile dalla pagina '**Accesso ai servizi**' di questa sezione oppure dal sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi.

Attenzione: Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito *dell'impresa familiare* di cui all'art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui si utilizzano i 'buoni a contribuzione ordinaria' - è previsto esclusivamente l'utilizzo della procedura con voucher telematico.

### **Riscossione buoni lavoro**

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, **si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro**, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

### **4) Approfondimento: recenti articoli di stampa e studi sul lavoro accessorio**

#### **Lavori estivi pagati con il Voucher**

(Il Sole 24 ore, 6 luglio 2009 - scaricabile dal sito: <http://www.bollettinoadapt.it>)

**Progetto Voucher: la Provincia di Treviso Premia il Lavoro Occasionale Estivo Coerente con il Percorso di Studi** (23 giugno 2009 - scaricabile dal sito: <http://www.provincia.treviso.it> )

#### **Eufrazio Massi (DPL Modena)**

**I giovani e il lavoro accessorio (23 febbraio 2009)**

<http://www.dplmodena.it/massi/I%20GIOVANI%20ED%20IL%20LAVORO%20ACCESSORIO.pdf>

#### **Anna Maria Sansoni, giugno 2009**

**Limits and potential of the use of vouchers for personal services**

Un giudizio sui titres-services in Belgio e sul Cesu in Francia. Working Paper ETUI (European Trade Union Institute)

<http://www.etui.org/.../WP%202009.06%20Sansoni%20EN%20web%20version.pdf>

**Giuseppe Gagliano Lavoro occasionale, il Governo rilancia su cassintegrati e mobilità** Conquiste del Lavoro, 24 giugno 2009

[http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Archivio\\_notizie/2009/Giugno/info244633936.htm](http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Archivio_notizie/2009/Giugno/info244633936.htm)

**FAI CISL: inaccettabile l'estensione dei voucher** (Il Diario del Lavoro, 2 aprile 2009.

<http://www.ildiariodellavoro.it>)